



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

Regolamento **per gli incentivi alle funzioni tecniche**

(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 45)

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023 n. 77) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e di forniture.

All'interno del presente Regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 è menzionato come "Codice".

Approvato con delibera della GIUNTA Comunale n. 25 del 19/03/2024

I N D I C E

Art.	Descrizione
CAPO I – Principi generali	
1	Oggetto del regolamento e principi generali
2	Procedure di affidamento – oneri per le attività tecniche
3	Destinatari
4	Gruppo di lavoro
5	Limite soggettivo dell'incentivo
6	Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
7	Quota del 20 per cento
CAPO II – Incentivo per lavori	
8	Graduazione della misura incentivante
9	Disciplina delle varianti
10	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
CAPO III – Incentivo per servizi e forniture	
11	Graduazione della misura incentivante
12	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
CAPO IV – Norme comuni	
13	Principi in materia di rivalutazione
14	Attività articolate e singole
15	Assegnazioni coincidenti di più attività
16	Attività del personale dirigenziale
17	Riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di realizzazione
18	Liquidazione dell'incentivo
CAPO V – Norme finali	
19	Centrali di committenza
20	Assicurazioni
21	Approvazione e proprietà degli elaborati
22	Collegio di raffreddamento dei conflitti
23	Entrata in vigore, forme di pubblicità e abrogazioni

CAPO I – Principi generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
2. Esso trova applicazione per le attività compiute, nell'ambito di affidamento di lavori, servizi e forniture successivi al primo luglio 2023, avviate dal giorno 01/07/2023 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, dell'art. 8, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, per il quale non si applica la presente disciplina.

Articolo 2

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo comma 2, dell'articolo 3, relativi alle singole procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non nominato è di fatto il Responsabile del Settore).
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincola, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di all'art. 45 del Codice e del presente Regolamento.
5. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario. Sono comunque fatte salve le diverse modalità di ripartizione eventualmente previste come "obbligatorie" da speciali disposizioni normative e/o regolamentari per specifiche fonti di finanziamento quali, ad esempio, quelle relative agli interventi di ricostruzione post-sisma 2016 di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 57 del 04/07/2018, per quanto non riconducibile e in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 3

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui alla precedente lettera "a", del comma 3, del precedente art. 2, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività economiche:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
 - soggetti incaricati della programmazione della spese per investimenti
 - collaborazione all'attività del R.U.P., quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE);
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo
 - verifica di conformità;
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi del comma 1, dell'art. 45, del Codice è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Articolo 4 **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, con apposito provvedimento o disposizione di servizio la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Ove necessario, in relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile se dotato delle specifiche competenze richieste e necessarie per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizioni indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo articolo 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione di cui al precedente comma 2, dell'art. 2, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 7.

Articolo 6

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00 (diecimila euro);
 - c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per la nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
 - e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle Stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio).
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Articolo 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui alla lettera "b", del comma 3, dell'articolo 2 è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'articolo 18 del presente regolamento;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – Incentivo per lavori

Articolo 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

importo a base d'asta	% Fondo fino a €.1.000.000,00	% Fondo da €.1.000.000,01 a €.5.000.000,00	% Fondo da €.5.000.000,01 a €.25.000.000,00	% Fondo oltre €.25.000.000,01
Fino a €.1.000.000,00	2,00 %	xxx	xxx	xxx
da €.1.000.000,01 a €.5.000.000,00	2,00 %	+ 1,90 %	xxx	xxx
da €.5.000.000,01 a €.25.000.000,00	2,00 %	+ 1,90 %	+ 1,80 %	xxx
Oltre i €.25.000.000,01	2,00 %	+ 1,90 %	+ 1,80 %	+ 1,70 %

Articolo 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi alla lettera "c", del comma 1, dell'art. 120, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi del comma 13, dell'art. 120, del Codice.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Articolo 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
1. Responsabile Unico del Progetto – R.U.P.	25%
2. Programmazione della spesa per investimenti	1%
3. Collaborazione all'attività del R.U.P., quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativo dell'intervento	5%
4. Collaborazione all'attività del R.U.P. – attività di verifica preventiva della progettazione mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018,	5%
5. Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
6. Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica (P.F.T.E.)	6%

7. Redazione del progetto esecutivo	20%
8. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
9. Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
10. Predisposizione dei documenti di gara	5%
11. Direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione)	20%
12. Collaudo tecnico-amministrativo	5%
13. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
TOTALE	100%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) sia posto a base di gara per un appalto integrato, l'aliquota corrispondente viene raddoppiata.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella del comma 1, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – Incentivo per servizi e forniture

Articolo 11

Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

importo a base d'asta	% Fondo fino a €.1.000.000,00	% Fondo da €.1.000.000,01 a €.5.000.000,00	% Fondo da €.5.000.000,01 a €.25.000.000,00	% Fondo oltre €.25.000.000,01
Fino a €.500.000,00	2,00 %	xxx	xxx	xxx
da €. 500.000,01 a €. 1.000.000,00	2,00 %	xxx	xxx	xxx
da €.1.000.000,01 a €. 5.000.000,00	2,00 %	+ 1,50 %	xxx	xxx
da €.5.000.000,01 a €.25.000.000,00	2,00 %	+ 1,50 %	+ 1,25 %	xxx
Oltre i €.25.000.000,01	2,00 %	+ 1,50 %	+ 1,25 %	+ 1,00 %

- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il Responsabile del Settore.

Articolo 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
1. Responsabile Unico del Progetto – R.U.P.	25%
2. Programmazione della spesa per investimenti	2%

3. Collaborazione all'attività del R.U.P., quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativo dell'intervento	10%
4. Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
5. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
6. Redazione del progetto esecutivo (livello unico)	20%
7. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
8. Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
9. Predisposizione dei documenti di gara	5%
10. Direzione dell'esecuzione	15%
11. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
12. Collaudo tecnico-amministrativo	5%
13. Verifica di conformità	5%
TOTALE	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella del comma 1, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV – Norme comuni

Articolo 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura (*vedasi la sentenza n. 10222 del 28/05/2020 della Corte di Cassazione – Sezione del Lavoro Civile*).
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo articolo 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto Responsabile al Sindaco, al Responsabile del Personale e al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di

partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:
 - a. svolgimento da parte del R.U.P. della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
 - b. espletamento da parte del R.U.P. delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
 - c. effettuazione da parte del R.U.P. della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
 - d. effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);

Articolo 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, fatto salvo quanto disciplinato dal precedente art. 10 comma 2 per gli interventi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Articolo 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 18 **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso e/o delle singole fasi.
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile dell'Area Tecnica unitamente al RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
la scheda è controfirmata dal dipendente interessato
4. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V – Norme finali

Articolo 19 **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da Centrali di committenza, su richiesta di questo Ente, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25%, di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, da determinarsi mediante accordi tra le amministrazioni aderenti.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui al comma 3, dell'art. 2, del presente Regolamento.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

4. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Articolo 20 Assicurazioni

1. Le assicurazioni degli incaricati alla progettazione sono in carico della Stazione Appaltante
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 21 Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 22 Collegio di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a) dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) dirigente / funzionario apicale dell'Ufficio / Settore interessato;
 - c) rappresentante della R.S.U;
 - d) Sindaco o suo delegato.Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarsi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 23 Entrata in vigore, forme di pubblicità e abrogazioni

1. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 30 giorni consecutivi.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
3. Per quanto non espressamente previsto o specificato nel presente Regolamento si rinvia:
 - al D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
 - agli articoli ancora in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione;
 - alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia;

4. Il presente Regolamento entra in vigore come indicato all'articolo 1 ed abroga contestualmente la precedente regolamentazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2018.
5. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.